

LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO

1) I servizi finanziati

I beneficiari dei servizi finanziati con il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo sono i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, i titolari di protezione umanitaria.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati propone un'accoglienza integrata. Questa comporta che gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia.

Pertanto i servizi ammessi al contributo afferiscono alle seguenti aree:

- a) Accoglienza
- b) Integrazione
- c) Tutela

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria si rinvia al "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

Nella categoria dei servizi sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al Prefetto, nei "CARA" presenti ed operativi sul territorio di competenza. I servizi previsti sono in parte indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione DPR 303/04 e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio.

Pertanto l'Ente locale che ha attivato i servizi all'interno del Centro dovrà prevedere di proseguirne l'offerta presso gli eventuali sportelli che si trovano sul territorio di propria competenza.

Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, , in relazione a tutti i servizi erogati;
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

2) Gli standard

Equipe multidisciplinare

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo. Laddove il progetto non disponga direttamente di figure professionali specifiche, si può far riferimento ai servizi pubblici erogati sul territorio utilizzando le figure professionali da questi messi a disposizione;

- garantire la presenza di personale specializzato e/o con esperienza pluriennale adeguato al ruolo ricoperto e in grado di interagire tenendo conto dell'identità culturale e linguistica, nonché della categoria dei beneficiari;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro, prevedendo idonei strumenti per la gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, aggiornamento e formazione, supervisione, etc).

a) Servizi di accoglienza

Strutture di accoglienza

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- ubicare le strutture adibite all'accoglienza sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale ad esso associato o consorziato nell'ambito della stessa provincia;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- osservare - per i progetti rivolti specificamente ai minori, ai disabili ed agli anziani - i requisiti minimi stabiliti per strutture di accoglienza, così come previsto dalla normativa nazionale laddove non sussista ancora un recepimento regionale del DM 308/2001 in merito ai requisiti di autorizzazione e accreditamento;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili che si intendono accogliere;
- ubicare le strutture di accoglienza nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, i luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- predisporre un "regolamento" interno al centro e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal Manuale.

Condizioni materiali di accoglienza

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire il vitto e, ove possibile, di soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale di Rendicontazione e dal Manuale operativo.

Gli enti locali che offrono servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata sono tenuti a garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali e le realtà del privato sociale nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari

Servizi minimi garantiti

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;
- garantire l'assistenza sanitaria con l'obbligo di screening medico di ingresso finalizzato a facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti (lingua italiana, etc) e monitorarne la successiva frequentazione (l'apprendimento della lingua italiana è la chiave principale di accesso all'integrazione);
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Mediazione linguistico interculturale

Gli enti locali hanno obbligo di:

- garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale.

b) Servizi di integrazione

Strumenti per la formazione e l'inserimento lavorativo

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di approfondimento della lingua italiana; ovvero, in assenza di servizi adeguati provvedere al loro orientamento agli elementi linguistici di base;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio *background* e all'identificazione delle proprie aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria e garantirne l'accesso;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc).

Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

Strumenti per l'inclusione sociale

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Mediazione linguistico interculturale

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale.

c) Servizi di tutela

Tutela legale

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo; nonché delle regole che sorreggono la comunità ospitante;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Tutela psico-socio-sanitaria

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di progetti per categorie vulnerabili, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Mediazione linguistico interculturale

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Servizi informativi sui programmi di rimpatrio

Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

“ 3) Tempi dell'accoglienza

Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140.

In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, l'accoglienza dell'interessato deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a complessivi sei mesi.

In caso invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n° 25, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; durante tale periodo il richiedente, ha diritto di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell'articolo 11 comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (come previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140).

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria appartenenti le categorie ordinarie possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate anche in relazione ai percorsi d'integrazione avviati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale, per ulteriori sei mesi ovvero per maggiori periodi temporali secondo le necessarie esigenze.

Per le categorie vulnerabili, titolari di protezione internazionale e umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale.

Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato, richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino a sei mesi dal compimento della maggiore età. Ulteriori proroghe del periodo di accoglienza sono consentite sulla base delle esigenze dei percorsi di integrazione presso strutture dedicate ai maggiorenni

4) Revoca dell'accoglienza

L'accoglienza può essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza. Nel caso di richiedente protezione internazionale, l'accoglienza ha comunque termine nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art 12 del d.lgs 140/2005.

5) Rapporti, relazioni e presentazione dei rendiconti finanziari

Gli enti locali hanno l'obbligo di garantire la presentazione dei rendiconti finanziari, attenendosi ai termini e alla modalità prevista nel Manuale di rendicontazione scaricabile dal sito del Servizio centrale (www.serviziocentrale.it)
Gli enti locali hanno l'obbligo di garantire la presentazione delle relazioni annuali, intermedie e finali, sulle attività svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale.